

D.A. n. 113/Gab.

Repubblica Italiana



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

**Visto** lo Statuto della Regione;

**Vista** la l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio;

**Visto** in particolare l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca (oggi Assessore delle Attività Produttive), di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio Regionale per il Commercio e le Province Regionali, i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

**Visto** il decreto assessoriale del 24 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 15 febbraio 2008, contenente le direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

**Visto** il D.A. n. 2352 del 19 agosto 2008 con il quale i Comuni di Mandanici, Mistretta, Tortorici, Ispica, Vittoria, Avola, Palazzolo Acreide, Sortino e Partanna sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

**Visto** il D.A. n. 3332 del 27 novembre 2008 con il quale i Comuni di Calatafimi Segesta, Blufi, Balestrate, Agira e Solarino sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

**Visto** il D.A. n. 3670 del 24 dicembre 2008 con il quale i Comuni di Santo Stefano di Camastra, Castoreale, Mongiuffi Melia, Letojanni, Naso, Trapani, Alcamo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Sciacca, Cammarata, Burgio, Gangi, Misilmeri, Piazza Armerina, Sant'Alfio e Modica sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

**Visto** il D.A. n. 1430 dell'1 giugno 2010 con il quale i Comuni di Casteltermini, Licata, Menfi, Porto Empedocle, Racalmuto, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, Gela, Mussomeli, Sutera, Acicastello, Acicatena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Militello in Val di Catania, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Randazzo, San Giovanni La Punta, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Vizzini, Zafferana Etnea, Enna, Nicosia, Troina, Alì Terme, Basicò, Capo d'Orlando, Falcone, Ficarra, Floresta, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Itala, Librizzi, Lipari, Malfa, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Roccavaldina, Roccalumera, Rodi Milici, Rometta, San Fratello, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Bisacquino, Bolognetta, Caccano, Campofelice di Roccella, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Ciminna, Cinisi, Collesano, Corleone, Geraci Siculo, Giardinello, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Prizzi, San Giuseppe Jato, Termini Imerese, Terrasini, Trappeto, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Chiaramonte Gulfi, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Augusta, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Noto, Pachino, Siracusa, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Castelvetro Selinunte, Favignana, Gibellina, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, e Valderice. sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

**Visto** l'art. 2 del succitato D.A. n. 1430 dell'1 giugno 2010 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008 e del 24 dicembre 2008 è stato limitato all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

**Visto**, il D.A. n. 1751 del 24 giugno 2010 con il quale i Comuni di Caltanissetta, Mascali, Paternò, Brolo, Castelmola, Leni, Sant'Agata di Militello, San Marco D'Alunzio, Capaci, Marineo, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Comiso, Scicli, Portopalo di Capo Passero, Erice e Pantelleria sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

**Visto** il D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 con il quale i Comuni di Centuripe e Montagnareale sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 30 novembre 2010;

**Visto** l'art. 1 del succitato D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008, del 24 dicembre 2008, dell'1 giugno 2010 e del 24 giugno 2010 è stato prorogato fino al 30 novembre 2010;

**Visto** il D.A. n. 3243 del 6 dicembre 2010 con il quale il termine del 30 novembre 2010 indicato negli articoli 1 e 2 del D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 è stato prorogato al 31 gennaio 2011;

**Visto** il D.A. n. 65 del 4 febbraio 2011 con il quale il termine del 31 gennaio 2011 indicato nell'articolo 1 del D.A. n. 3243 del 6 dicembre 2010 è stato prorogato al 15 marzo 2011;

**Viste** le istanze presentate dai Comuni di Agrigento, Pollina e Torregrotta;

**Visto** il D.L. n. 5 del 22 febbraio 2011 con il quale è stata istituita la festività nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, prevista per il giorno 17 marzo 2011;

**Visto** il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 9 marzo 2011;

**Preso atto** che l'Osservatorio regionale per il commercio, nelle more della definizione di una nuova normativa, ha espresso parere favorevole per la proroga fino al 30 settembre 2011 del termine del 15 marzo 2011 indicato nell'art. 1 del D.A. n. 65 del 4 febbraio 2011;

**Sentite** le Province regionali territorialmente competenti nella riunione del 10 marzo

2011;

**Ritenuto** che occorre provvedere in merito

## **Decreta**

### **Art. 1**

Il termine del 15 marzo 2011 indicato nell'art. 1 del D.A. n. 65 del 4 febbraio 2011 è prorogato al 30 settembre 2011.

### **Art. 2**

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, i Comuni di Agrigento, Pollina e Torregrotta sono individuati come Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte fino al 30 settembre 2011 e per l'intero territorio comunale.

### **Art. 3**

Eccezionalmente per il giorno 17 marzo 2011 tutti i Comuni dell'Isola sono individuati ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

### **Art. 4**

Gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.A. n. 2070 del 14 luglio 2003, osservano per il giorno 17 marzo 2011 gli orari di apertura e chiusura già predisposti dalle Camere di Commercio dell'Isola.

### **Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, lì 11 marzo 2011

L'ASSESSORE  
(Dott. Marco Venturi)